

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3443

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, COLONI, BORDON, BULLERI, FAGNI,
MATTEOLI, POLIDORI, TADDEI**

Presentata il 13 dicembre 1988

Concessione di contributi per la costruzione di impianti destinati alla pulizia delle navi che trasportano prodotti petroliferi e chimici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'Italia diede seguito alla regola 10, paragrafo 7, dell'Allegato 1 della Convenzione di Londra del 2 novembre 1973, sostitutiva della precedente Convenzione 2 maggio 1954, con la legge 8 aprile 1976, n. 203, che, all'articolo 1, primo comma, così dispone: « La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, prescritte dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel novembre 1973, sono affidate in concessione, con decreto del Ministro della marina mercantile, alle società a partecipazione sta-

tale che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste ». L'articolo 1, primo comma, della successiva legge 27 dicembre 1977, n. 986, ha poi aggiunto che il Ministro della marina mercantile stabilisce quali dei detti porti dovranno essere attrezzati con stazioni per la degassificazione delle navi (con decreto ministeriale 23 dicembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1982, n. 98, sono stati designati gli stessi porti indicati dalla legge n. 203 del 1976).

Agli oneri contributivi relativi agli impianti di cui sopra si sarebbe dovuto

provvedere a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Il capitolo 8051 ha finora recato solo stanziamenti derivanti dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, recante disposizioni in materia di impianti fissi a terra.

Conseguentemente il predetto capitolo necessita di essere rifinanziato per le finalità di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 203 (in relazione alle esigenze di tale ultima legge il capitolo 8051 presenta una disponibilità di circa 20 miliardi di lire, insufficienti alla costruzione anche di un solo impianto fisso a terra, che mediamente si aggira intorno ad un costo di 50 miliardi).

Più in concreto il rifinanziamento per le finalità di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 203 trova allo stato il suo fondamento in due realtà giuridiche:

1) l'esistenza di una convenzione conclusa con l'Ente autonomo del porto di Trieste per la progettazione e costruzione di un impianto fisso di degassifica e lavaggio delle petroliere in seno al porto di Trieste, il cui progetto e la relativa variante al piano regolatore del porto sono stati approvati dal Ministro dei lavori pubblici;

2) l'esistenza di una convenzione conclusa con il Consorzio livornese bacini di carenaggio di Livorno per la progettazione e costruzione di un impianto fisso di degassifica e lavaggio delle petroliere in seno al porto di Livorno, il cui progetto è in corso di approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Sotto il profilo delle esigenze finanziarie, in tema di difesa delle acque del mare dagli inquinamenti, un esame attento deve essere dedicato a quella rigorosa normativa ed a quel complesso di disposizioni note come Marpol 73/78.

Fondamentalmente tale Convenzione Marpol 1973/1978 consta di quattro regolamenti tesi rispettivamente ad impedire l'inquinamento da parte dei seguenti prodotti:

- 1) prodotti e/o residui di natura petrolifera;
- 2) prodotti chimici trasportati alla rinfusa;
- 3) prodotti chimici trasportati in colli;
- 4) spazzatura.

Già operante, il primo dei predetti regolamenti (come è noto, l'Italia diede seguito alla regola 10, paragrafo 7, dell'Allegato 1 della Convenzione di Londra del 2 novembre 1973 sostitutiva della precedente Convenzione 2 maggio 1954 con la legge 8 aprile 1976, n. 203) attraverso la previsione di impianti fissi a terra di trattamento delle acque di zavorra e reflui oleosi e, più recentemente, in data 6 aprile 1987 è entrato in vigore l'Annesso II della predetta Convenzione Marpol che con riferimento al Regolamento II detta norma per il controllo dell'inquinamento da sostanze liquide nocive alla rinfusa.

Presentandosi l'esigenza di predisporre, al fine di onorare gli impegni internazionali assunti, tempestivi strumenti finanziari volti ad agevolare la realizzazione di iniziative per dotare gli scali di Trieste e di Livorno, interessati al traffico di navi che trasportano idrocarburi e di navi chimichiere, di idonei impianti, è stata elaborata l'unita proposta di legge che prevede, in prima approssimazione, una spesa di lire 120 miliardi e la progettazione e costruzione di impianti di ricezione e trattamento di sostanze liquide tossico nocive alla rinfusa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di far fronte agli impegni discendenti dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, nonché a quelli connessi all'entrata in vigore, il 6 aprile 1987, dell'Annesso II della Convenzione Marpol 1973 è autorizzata la spesa di lire 120.000 milioni per la realizzazione dell'impianto di ricezione e trattamento acque di zavorra, nonché per la progettazione e costruzione dell'impianto di ricezione e trattamento di sostanze liquide tossico nocive nei porti di Trieste e di Livorno.

ART. 2.

1. Agli oneri di cui all'articolo 1, ripartiti in ragione di lire 40.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1989, 1990 e 1991, si fa fronte mediante riduzione, per i corrispondenti importi, degli stanziamenti di cui al capitolo 9001 del Ministero del tesoro alla voce « Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.